

REGOLAMENTO (CE) N. 800/2000 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio sopprimendo i massimali tariffari applicabili ai prodotti tessili originari di Malta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, che stabilisce massimali tariffari e una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantità di riferimento, per taluni prodotti originari di Cipro, d'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta ⁽³⁾ è stato modificato dalla decisione 2000/184/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta.
- (2) L'accordo in forma di scambio di lettere abolisce i massimali tariffari applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti tessili originari di Malta.
- (3) Al fine di attuare il summenzionato accordo, deve pertanto essere modificato il regolamento (CE) n. 934/95.
- (4) Il regolamento (CE) n. 934/95 prevedeva massimali tariffari soltanto per i prodotti tessili originari di Malta. Tutti i riferimenti ai massimali tariffari nel presente regolamento devono pertanto essere soppressi.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 934/95 è modificato come segue:

- 1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:
«Regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, che stabilisce una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantitativi di riferimento per taluni prodotti originari di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Siria, della Tunisia e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.»
- 2) Il titolo I contenente l'articolo 1 è abrogato.
- 3) Nell'articolo 2, paragrafo 1, i termini «nell'allegato II» sono sostituiti da «nell'allegato del presente regolamento».
- 4) Nell'articolo 3:
— paragrafo 1, lettera c), i termini «di massimali tariffari» sono soppressi;
— paragrafo 2, terzo trattino, i termini «da un contingente» e «ad altro contingente» sono soppressi.
- 5) Nell'articolo 5, paragrafo 2, i termini «contingenti tariffari» sono sostituiti da «quantitativi di riferimento», il termine «contingenti» è sostituito da «quantitativi di riferimento» e i termini «negli allegati I e II» sono sostituiti da «nell'allegato».
- 6) L'allegato I è soppresso.
- 7) L'allegato II si intitola ora «Allegato».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a partire dal 23 febbraio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 aprile 2000.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 96 del 28.4.1995, pag. 6.⁽²⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 46.⁽³⁾ GU L 61 del 14.3.1971, pag. 2.⁽⁴⁾ GU L 59 del 4.3.2000, pag. 7.